

N. 2708-2380-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(PRODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi

Presentato alla Presidenza il 6 febbraio 1979

Nota: Testo approvato dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XII (Industria).

I relatori, Mannuzzu per la IV Commissione e Citaristi per la XII Commissione, sono stati autorizzati il 28 febbraio 1979 a riferire oralmente all'Assemblea.

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in difficoltà

Seduta del 1° agosto 1978

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili): — Le imprese di cui al primo com-

ma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato nonché a venti miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (Poteri e compenso del commissario). — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria deve essere autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non supe-

riore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del CIPI. Con successivi decreti, su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione »;

dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART 2-bis. — (Garanzia dello Stato). — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire.

Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.

Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio »;

all'articolo 3, secondo comma, sono soppresse le parole: « o dai commissari »; al medesimo comma, le parole: « del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge fallimentare »;

all'articolo 4, primo comma, sono soppresse le parole: « al momento della dichiarazione o successivamente »; al secondo comma, le parole: « del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 », sono sostituite dalle seguenti: « della legge fallimentare »;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Interventi di società consortili). — Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giu-

diziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto »;

dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Agevolazioni fiscali sui trasferimenti). — I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di un milione di lire »;

all'articolo 6, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Durata di applicazione). — Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società ».

DISEGNO DI LEGGE

N. 2380

ART. 1.

Se una istanza di fallimento è presentata nei confronti di una società cui siano stati erogati finanziamenti agevolati e che abbia un'esposizione debitoria globale superiore a 50 miliardi, il tribunale, ove accerti l'esistenza di debiti per mancata corresponsione delle somme dovute per un ammontare complessivo corrispondente ad almeno due mensilità di salari o stipendi, o di non meno di due rate dei mutui contratti con gli istituti di credito speciali o di due versamenti consecutivi di contributi previdenziali, in luogo della sentenza prevista dall'articolo 6 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dichiara lo stato di insolvenza con decreto non impugnabile e immediatamente esecutivo.

Il decreto è emesso in Camera di consiglio in seguito ad accertamenti sommari e sentito l'imprenditore. Esso dispone anche la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Il decreto, comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, produce gli effetti di cui all'articolo 24 ed alla sezione seconda, capo terzo, titolo secondo, del citato decreto.

Dalla data di pubblicazione del decreto sono sospesi, per la durata della gestione commissariale di cui al successivo articolo la decorrenza degli interessi anche per i crediti assistiti da prelazione nonché i termini previsti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo II del citato decreto.

Il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 173 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non determina la dichiarazione di fallimento.

Per gli effetti del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 spetta al giudice penale accertare se sussistono i presupposti per far luogo alla dichiarazione di fallimento.

ART. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo dieci giorni e non oltre venti giorni dalla comunicazione del tribunale, nomina un commissario con poteri sostitutivi degli organi sociali e che ha sede presso la sede sociale, determinando la durata dell'incarico, che non può essere superiore a diciotto mesi.

Qualora entro i primi dieci giorni venga presentato al Ministro dell'industria, commercio e artigianato, da istituti o aziende di credito, anche consorziate, o da altre imprese sociali, con azioni quotate in borsa, un programma per il pagamento dei debiti e il risanamento delle attività produttive, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato affida al rappresentante dei proponenti le funzioni attribuite dalla presente legge al commissario di cui al primo comma.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il commissario è legittimato alla gestione temporanea dell'impresa, all'amministrazione dei beni del debitore e al compimento delle operazioni di cui alla presente legge, in particolare alla elaborazione di un programma per il pagamento dei debiti e di risanamento delle attività produttive secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro, i creditori debbono proporre domanda di ammissione al passivo mediante raccomandata indirizzata al commissario. Nei successivi quindici giorni il commissario con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dispone la convocazione entro 10 giorni dei creditori che hanno presentato domanda o che risultano dalle scritture contabili.

Nella adunanza dei creditori si procede alla nomina di un comitato, composto da cinque a nove membri, che assiste il commissario nell'accertamento e verifica dei crediti documentati e nella elaborazione di un programma per il soddisfacimento dei crediti, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Nel predisporre lo stato passivo il commissario terrà conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati nonché dei nuovi documenti esibiti.

Le contestazioni dei creditori avverso lo stato passivo predisposto dal commissario saranno fatte valere, ai sensi dello articolo 5, in sede di approvazione del programma.

ART. 3.

Il commissario accerta quali società o imprese dipendano dalla società dichiarata insolvente per collegamenti di carattere finanziario ovvero organizzativo che ne configurano l'appartenenza a un gruppo. Accerta, altresì, se la società dichiarata insolvente sia controllata da altra società e, se questa abbia contratto obbligazioni per l'attività sociale della controllata. In tal caso la società controllante è considerata appartenente al gruppo.

Il commissario provvede a comunicare al tribunale ed agli amministratori delle società o imprese i risultati dell'accertamento. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli amministratori predetti possono presentare opposizione al commissario. In tal caso il commissario chiede al tribunale che ha proceduto alla dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, di accertare, in contraddittorio con gli interessati, l'appartenenza al gruppo. Il tribunale provvede in camera di consiglio, entro quindici giorni dalla istanza del commissario, con decreto non impugnabile.

ART. 4.

Il programma deve essere redatto dal commissario entro dodici mesi dalla pub-

blicazione del decreto di nomina e deve prevedere:

a) un progetto di pagamento dei debiti verificati, nei limiti dell'attivo e secondo l'ordine stabilito nell'articolo 111 della legge fallimentare, indicando i mezzi per provvedervi, anche mediante atti di straordinaria amministrazione, nonché i tempi e le modalità del pagamento;

b) la continuazione o la ripresa dell'attività produttiva anche mediante trasferimento al netto di passività, dell'azienda o delle aziende o di parti di esse a imprese o consorzi di imprese, con la partecipazione eventuale di istituti e di aziende di credito;

c) la determinazione di una prima fase organica di attuazione, di durata non superiore a sei mesi affidata al commissario.

Il programma ha efficacia anche nei confronti delle società e imprese appartenenti al gruppo ai sensi dell'articolo 3 e può altresì prevedere, per le varie fasi, lo scioglimento o la fusione delle società stesse, nonché la costituzione di società per la gestione di beni o attività produttive o per la partecipazione finanziaria alle medesime.

Qualora nel programma sia previsto lo scioglimento di società con azioni quotate in borsa comprese nel gruppo ai sensi dell'articolo 3 e nei cui confronti non sussistono condizioni di insolvenza, gli azionisti sono ammessi a far valere un credito pari al valore patrimoniale delle loro azioni.

A tal fine il commissario o gli interessati chiedono al tribunale l'accertamento del presupposto di cui al precedente comma.

Il tribunale provvede con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 5.

Il commissario dispone la convocazione dei creditori per l'approvazione del programma, che s'intende conseguita se ri-

porta i voti dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti verificati.

I creditori presenti e che intendono opporsi, devono notificare la opposizione al commissario entro quindici giorni dalla data di approvazione del programma.

Il commissario, tenuto conto delle opposizioni presentate formula eventuali proposte da sottoporre nei successivi quindici giorni all'approvazione dei creditori.

I creditori sono convocati anche in mancanza di ulteriori proposte e se il programma riporta l'approvazione dei creditori rappresentanti almeno i due terzi dei crediti, è immediatamente esecutivo.

I creditori dissenzienti debbono proporre, al tribunale di cui all'articolo 1, reclamo notificato al commissario entro 10 giorni dalla definitiva approvazione del programma.

Su tutte le contestazioni presentate il tribunale decide, entro i successivi quindici giorni, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il parere motivato del commissario in ordine ai reclami presentati e, se accoglie il reclamo, dispone l'adeguamento del programma relativo al pagamento dei debiti notificati.

Entro il termine di dodici mesi stabilito nel primo comma dell'articolo 4, il programma deve altresì riportare, in quanto previste dalle leggi vigenti, le autorizzazioni e le approvazioni dei competenti organi ministeriali.

ART. 6.

La mancata approvazione del programma da parte dei creditori è comunicata dal commissario al tribunale per la riapertura della procedura fallimentare.

Il decorso del termine massimo stabilito nel primo comma dell'articolo 4 senza che sia stata completata la procedura ivi prevista produce di diritto la cessazione della causa di sospensione della procedura fallimentare. Il commissario provvede alla trasmissione al tribunale di tutti gli atti della gestione.

La disposizione del comma precedente si applica al decorso del termine stabilito nell'articolo 4, primo comma, lettera c), senza che sia stata iniziata la prima fase organica di attuazione.

Se il pagamento dei debiti verificati non è compiuto entro i termini stabiliti nel programma, la procedura fallimentare sospesa può essere proseguita su istanza dei creditori. Restano salvi gli atti effettuati in conformità del programma.

Il pagamento dei debiti verificati, compiuto secondo i tempi e le modalità stabiliti nel programma, è comunicato al tribunale, il quale dichiara la chiusura della procedura fallimentare.

ART. 7.

Al procedimento disciplinato dalla presente legge non si applica la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.